



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 gennaio 2008 (31.01)
(OR. nl)**

5918/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0011(CNS)**

**AGRI 31
AGRIORG 9**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	29 gennaio 2008
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 27 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.1.2008
COM(2008) 27 definitivo

2008/0011(CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'Organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio) non prevede la concessione di alcun aiuto per la produzione di fibre corte di lino e di fibre di canapa a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009. All'articolo 15, paragrafo 3, esso dispone tuttavia che la Commissione presenti una relazione in cui esamina la possibilità di prorogare il regime. La relazione è in fase di elaborazione e sarà presentata, come previsto, prima dell'inizio della campagna 2008/2009. La Commissione ritiene tuttavia che eventuali modifiche sostanziali alle politiche attuali debbano essere decise solo nell'ambito della valutazione dello "stato di salute". Essa considera pertanto opportuno prorogare il regime di aiuto attuale per un'altra campagna di commercializzazione e prendere le decisioni finali soltanto a partire dalla campagna successiva nell'ambito della revisione delle politiche da intraprendere per la verifica dello "stato di salute".

Il regolamento (CE) n. 1673/2000 sarà abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (il regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° luglio 2008, data di inizio della campagna di commercializzazione 2008/2009 per il settore in esame. Le modifiche contemplate nella proposta allegata riguardano pertanto il regolamento unico OCM.

• **Contesto generale**

La valutazione generale dell'organizzazione vigente nel settore del lino e della canapa appare positiva e porta alla conclusione che l'attuale organizzazione comune dei mercati funziona in modo soddisfacente. Il principale effetto positivo dell'introduzione dell'aiuto alla trasformazione per le fibre è stato quello di eliminare la produzione a fini speculativi. La riforma intrapresa nel 2000 ha comportato una notevole riduzione della spesa comunitaria e una stabilizzazione degli stanziamenti per il settore intorno ai 20 milioni di EUR. Inoltre, la riforma ha stimolato l'espansione degli sbocchi redditizi e ha generalmente salvaguardato, o talvolta persino incrementato, i redditi dei produttori nel periodo considerato.

L'aiuto alla trasformazione ha incentivato la produzione di fibre di lino e di canapa nell'Unione europea, materiali che sono ecologici e preservano la biodiversità. Questo aiuto ha inoltre contribuito a mantenere o a creare posti di lavoro nelle regioni di produzione tradizionali e in altre zone, nonché a promuovere gli investimenti nella ricerca e sviluppo di metodi di trasformazione perfezionati e di nuovi prodotti contenenti fibre vegetali.

Tra i nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dal 2004, sette sono produttori di lino e quattro di canapa. Nei nuovi Stati membri la produzione di lino tende a diminuire, mentre quella di canapa ad aumentare.

• **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli ("regolamento unico OCM").

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

La proposta è stata discussa con le parti interessate del settore del lino e della canapa in seno al gruppo consultivo "Lino e canapa" e al comitato di gestione per le fibre naturali nonché durante la riunione bilaterale svoltasi fra i rappresentanti dei settori del lino e della canapa, la DG Agricoltura e il gabinetto del Commissario per l'Agricoltura.

- **Ricorso al parere di esperti**

Settori scientifici/di competenza interessati

Agroeconomia e statistica.

Metodologia applicata

Aggiornamento di uno studio effettuato da esperti indipendenti (Ernst&Young e AND-International), ultimato nel novembre 2007.

Principali organizzazioni/esperti consultati

V. sopra.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

La relazione sarà consultabile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/index_en.htm.

- **Valutazione dell'impatto**

Non pertinente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Secondo la proposta di modifica del regolamento recante organizzazione comune dei mercati ("regolamento unico OCM"), fino alla campagna di commercializzazione 2008/2009 l'aiuto per le fibre lunghe di lino rimarrà al livello attuale di 160 EUR/tonnellata, mentre l'aiuto per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa sarà mantenuto a 90 EUR/tonnellata. I quantitativi nazionali garantiti resteranno anch'essi ai livelli attuali.

Quanto al tenore massimo di impurità e di canapuli o capecchi, poiché la maggioranza degli Stati membri si avvale della deroga al limite del 7,5% e determinate utilizzazioni finali richiedono un tasso elevato di impurità, l'attuale regime dovrebbe essere mantenuto per consentire agli Stati membri di erogare aiuti per le fibre corte di lino contenenti impurità e

canapuli o capecchi nella percentuale massima del 15% e per quelle di canapa che non ne contengono più del 25%.

L'aiuto complementare per ettaro concesso ai primi trasformatori di fibre lunghe di lino in alcune zone di produzione tradizionali dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia resterà invariato al livello fissato dal regolamento (CE) n. 1673/2000, cioè 120 EUR/ha nella zona I e 50 EUR/ha nella zona II.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio e regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ("regolamento unico OCM").

- **Principio di sussidiarietà**

Gli elementi più importanti della proposta sono lasciati alla responsabilità degli Stati membri:

- controlli del tenore in tetraidrocannabinolo (THC) e dell'uso di varietà di canapa autorizzate;
- controllo contabile dei primi trasformatori riconosciuti;
- controlli delle scorte.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto è conforme agli obiettivi generali della politica agricola comune.

- **Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il costo supplementare della proroga è stimato a 4,64 milioni di EUR. Sulla base dei quantitativi previsti, l'importo complessivo delle spese inerenti alla proroga del regime attuale sarebbe di 20,82 milioni di EUR.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'aiuto alla trasformazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa, contenenti al massimo il 7,5% di impurità e di canapuli o capecchi, si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008. Tuttavia, in considerazione della tendenza favorevole rilevata sul mercato di questo tipo di fibre, oggetto del regime di aiuto in vigore, e al fine di favorire il consolidamento di prodotti innovativi e dei loro sbocchi di mercato, è opportuno prorogare l'applicazione del suddetto regime di aiuto fino al termine della campagna di commercializzazione 2008/2009.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre², prevede un aumento dell'aiuto alla trasformazione per le fibre lunghe di lino a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009. Questo regolamento è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio³ a decorrere dalla campagna 2008/2009. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono state formulate tenendo conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1673/2000 come sarebbero state applicate a partire dalla suddetta campagna, fissando pertanto l'aiuto al livello previsto. Dato che l'aiuto alla trasformazione per le fibre corte è mantenuto fino al termine della campagna di commercializzazione 2008/2009, è opportuno, per tale campagna supplementare, mantenere l'aiuto alla trasformazione per le fibre lunghe di lino al livello finora previsto nel regolamento (CE) n. 1673/2000 fino al termine della campagna 2007/2008.
- (3) Al fine di promuovere la produzione di fibre corte di lino e di fibre di canapa di alta qualità, l'aiuto è concesso per le fibre contenenti al massimo il 7,5% di impurità e di

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).

³ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

canapuli o capecchi. Gli Stati membri possono tuttavia derogare a questo limite e concedere l'aiuto alla trasformazione anche per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5% e il 15% nonché per le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5% e il 25%. Poiché tale possibilità è prevista solo fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008, è necessario autorizzare gli Stati membri a derogare al suddetto limite per un'altra campagna.

- (4) Poiché si sono sviluppati nuovi sbocchi di mercato, occorre garantire un livello minimo di approvvigionamento di materie prime. Per continuare ad assicurare un congruo livello di produzione in ciascuno Stato membro, si deve prorogare il periodo di applicazione dei quantitativi nazionali garantiti.
- (5) Per sostenere la produzione tradizionale di lino in talune regioni dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia è stato finora concesso un aiuto complementare. È opportuno prorogare questo aiuto temporaneo fino al termine della campagna di commercializzazione 2008/2009 per consentire il graduale adattamento delle strutture aziendali alle nuove condizioni di mercato.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:

- (1) Nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, il titolo della sottosezione II è sostituito dal seguente:

**"Sottosezione II
Lino e canapa destinati alla produzione di fibre"**

- (2) L'articolo 91 è così modificato:

- a) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti commi:

"L'aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre lunghe è concesso al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore.

Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 l'aiuto è concesso alle stesse condizioni anche per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre corte e di canapa destinata alla produzione di fibre."

- b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della presente sottosezione per "primo trasformatore riconosciuto" si intende la persona fisica o giuridica, o l'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico secondo il diritto nazionale e da quello dei suoi membri, che è stato riconosciuto

dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino o di canapa."

(3) All'articolo 92, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'importo dell'aiuto alla trasformazione di cui all'articolo 91 è fissato a:

- a) per le fibre lunghe di lino:
 - 160 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009;
 - 200 EUR/t a decorrere della campagna di commercializzazione 2009/2010;
- b) durante la campagna di commercializzazione 2008/2009, per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa contenenti al massimo il 7,5% di impurità e di canapuli o capecchi, 90 EUR/t.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere, in funzione degli sbocchi tradizionali, di concedere l'aiuto anche per:

- a) le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5% e il 15%;
- b) le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5% e il 25%.

Nei casi previsti al secondo comma lo Stato membro accorda l'aiuto per un quantitativo che equivale al massimo, sulla base del 7,5% di impurità e di canapuli o capecchi, al quantitativo prodotto."

(4) L'articolo 94 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI, punto A.I."

b) Dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2008/2009 per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI, punto A.II."

c) È aggiunto il seguente paragrafo:

"3. Ogni Stato membro può trasferire una parte del suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 al suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 bis o viceversa.

I trasferimenti di cui al primo comma sono effettuati sulla base di un'equivalenza di una tonnellata di fibre lunghe di lino per 2,2 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa.

Gli importi degli aiuti alla trasformazione sono concessi al massimo per i quantitativi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 1 bis, adeguati a norma dei primi due commi del presente paragrafo."

(5) Dopo l'articolo 94 è inserito il seguente articolo:

***"Articolo 94 bis
Aiuto complementare***

Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 è concesso un aiuto complementare al primo trasformatore riconosciuto per le superfici coltivate a lino situate nelle zone I e II descritte nel punto A.III dell'allegato XI e la cui produzione di paglia è oggetto:

- a) del contratto di compravendita o dell'impegno di cui all'articolo 91, paragrafo 1, nonché
- b) di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe.

L'importo dell'aiuto complementare è fissato a 120 EUR per ettaro nella zona I e a 50 EUR per ettaro nella zona II."

(6) L'allegato XI è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Nell'allegato XI, il punto A è sostituito dal seguente:

"A.I. Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito per le fibre lunghe di lino di cui all'articolo 94, paragrafo 1

Belgio	13 800
Bulgaria	13
Repubblica ceca	1 923
Germania	300
Estonia	30
Spagna	50
Francia	55 800
Lettonia	360
Lituania	2263
Paesi Bassi	4800
Austria	150
Polonia	924
Portogallo	50
Romania	42
Slovacchia	73
Finlandia	200
Svezia	50
Regno Unito	50

A.II. Ripartizione fra gli Stati membri, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, del quantitativo massimo garantito per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa di cui all'articolo 94, paragrafo 1 bis

Il quantitativo di cui all'articolo 94, paragrafo 1 bis, è ripartito sotto forma di:

a) quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri:

Belgio	10 350
Bulgaria	48
Repubblica ceca	2 866
Germania	12 800
Estonia	42
Spagna	20 000
Francia	61 350
Lettonia	1 313
Lituania	3 463

Ungheria*	2 061
Paesi Bassi	5 550
Austria	2 500
Polonia	462
Portogallo	1 750
Romania	921
Slovacchia	189
Finlandia	2 250
Svezia	2 250
Regno Unito	12 100

* Il quantitativo nazionale garantito stabilito per l'Ungheria concerne solo le fibre di canapa.

- b) 5 000 tonnellate da ripartire in quantitativi nazionali garantiti, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, tra Danimarca, Grecia, Irlanda, Italia e Lussemburgo. La suddetta ripartizione è stabilita in funzione delle superfici che formano oggetto di uno dei contratti o degli impegni di cui all'articolo 91, paragrafo 1."

A.III. Zone ammissibili all'aiuto di cui all'articolo 94 bis

Zona I

1. Il territorio dei Paesi Bassi.
2. I seguenti comuni belgi: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Disksmuide (esclusi Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (unicamente Meerdonk), Sint-Lauriens, Veurne e Zuienkerke.

Zona II

1. Le zone del Belgio non comprese nella zona I.
2. Le seguenti zone francesi:
 - il dipartimento del Nord,
 - gli *arrondissements* di Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer e il cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais,
 - gli *arrondissements* di Saint-Quentin e di Vervins nel dipartimento dell'Aisne,
 - l'*arrondissement* di Charleville-Mézières nel dipartimento delle Ardenne.

SCHEDA FINANZIARIA

1. LINEA DI BILANCIO: 05 02 07 01		STANZIAMENTI: 21 Mio EUR							
2. TITOLO: Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli									
3. BASE GIURIDICA: Articolo 37 del trattato									
4. OBIETTIVI: Prorogare di un anno il regime vigente per quanto riguarda il lino e la canapa.									
5. INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2008 (Mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2009 (Mio EUR)						
5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI	4,64	0	2,44						
5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	-	-	-						
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	2010 2,20 Mio EUR								
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA									
5.2 METODO DI CALCOLO: Stime									
	Aiuto precedente *			Aiuto nuovo **		Incidenza finanziaria			
	QMG lunghe/t	X	Aiuto	Mio EUR	Quantitativi stimati	X	Aiuto	Mio EUR	Mio EUR
Fibre lung. lino	80 878	X	200	= 16,18	102 690	X	160	= 16,43	
Fibre corte di lino/canapa				0	27 587	x	90	= 2,48	
aiuto compl.				0				1,91	
	Totale			16,18	Totale			20,82	4,64
* Il QMG per le fibre lunghe è stato sempre raggiunto. Senza la proroga dell'aiuto attuale, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 il pagamento sarebbe di 200 EUR/t di fibre lunghe.									
** Proroga dell'aiuto attuale.									
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE									SÌ NO
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE									SÌ NO
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE									SÌ NO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI									SÌ NO
OSSERVAZIONI I quantitativi stimati corrispondono alla produzione media delle campagne di commercializzazione 2004/2005 (quantitativi effettivi) 2005/2006 e 2006/2007 (stime comunicate). (Compatibile con la LR 2008). In caso di utilizzazione totale dei quantitativi massimi garantiti, l'incidenza finanziaria massima sarebbe di 12,02 milioni di EUR.									